

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di marzo 2018 si sono riuniti i Signori:

ANDERLE Marco, nato a Caprino Veronese (VR), il giorno 17.5.1978, residente a Verona, codice fiscale NDRMRC78E17B709O, cittadino italiano.

BINI Laura, nata a Cittiglio (VA), il giorno 27.4.1991, residente a Verona, codice fiscale BNILRA91D67C751X, cittadino italiano.

GOZZO Francesco, nato a Verona, il giorno 3.9.1982, residente a Verona, codice fiscale GZZFNC82P03L781B, cittadino italiano.

MALIZIA Francesco, nato a Verona il giorno 15.07.1981, residente a Verona, codice fiscale MLZFNC81L15L781X, cittadino italiano.

FIGARELLI Claudio nato a Monaco di Baviera (Germania), il giorno 1.7.1957, residente a Verona, codice fiscale PGRCLD57L01Z112D, cittadino tedesco.

TEDESCHI Riccardo nato a Genova il giorno 1.10.1957, residente a Verona codice fiscale TDSRCR57R01D969R, cittadino italiano.

Detti Signori, convengono quanto segue:

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione culturale con la denominazione di "**Scambi sul Mercato**".



Art. 2

L'associazione ha sede legale in Verona, via Adigetto n. 11, e la sua durata è illimitata e condizionata al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone principalmente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 2 dell'allegato Statuto; la prevalente attività di interesse generale costituente l'oggetto sociale sarà quella di

- a) promuovere, studiare, approfondire e divulgare la conoscenza di tutte le problematiche, giuridiche, economiche, fiscali, tecnologiche, di marketing e di comunicazione, afferenti l'attività imprenditoriale con particolare riguardo alla commercializzazione di prodotti e servizi in Italia e all'estero;
- b) promuovere ed organizzare indagini, confronti, tavole rotonde, dibattiti, convegni, workshop, giornate di studio sui temi di cui al capoverso che precede.



Art. 4

L'Associazione sarà retta dallo statuto che, approvato all'unanimità dagli intervenuti, è allegato alla presente scrittura privata (all. n. 1)

Art. 5

L'Associazione è amministrata dal Presidente ed eventualmente da un Consiglio Direttivo che potrà essere eletto, composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque consiglieri scelti tra i soci aventi diritto che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione. La durata della carica di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e di un eventuale Consiglio Direttivo è di tre anni salvo decadenza deliberata da un'assemblea appositamente convocata.

L'avv. Francesco Gozzo è nominato Presidente, il dott. Marco Anderle è nominato Vicepresidente, il dott. Claudio Pigarelli è nominato Tesoriere. Allo stato non si ritiene necessaria la nomina di un Consiglio Direttivo.

Art. 6

Lo statuto sociale allegato definisce i diritti e gli obblighi degli associati, i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Definisce inoltre le norme sulla devoluzione del Patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione.

Art. 7

Viene dato mandato al Presidente affinché proceda a tutte le necessarie ed eventuali formalità per la legale esistenza dell'Associazione.

Art. 8

Per il primo anno e fino a nuove indicazioni la quota associativa è fissata in Euro **100,00** per i soci fondatori ed Euro **100,00** annue per i soci ordinari, come previsti dall'art. 3 dello Statuto.

La dotazione di patrimonio iniziale quindi è rappresentata dalle quote dei soci fondatori per un valore complessivo di euro 600,00.

Art. 9

L'Assemblea costituente non ritiene, allo stato, che ci sia necessità di nominare il Revisore dei conti previsto dall'art.10 dell'allegato Statuto.

I soci fondatori all'unanimità adottano la denominazione dell'associazione "Scambi sul Mercato" anche quale marchio nella veste grafica che viene allegata al presente atto costitutivo (all. n. 2) da utilizzarsi per distinguere ogni attività o iniziativa, compresa la corrispondenza, che l'associazione porrà in essere al fine di perseguire gli scopi sociali. I soci quindi riconoscono che detto marchio è di proprietà dell'associazione la quale ne farà uso esclusivo.

* * * * *

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SCAMBI SUL MERCATO"

ART.1

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Verona (VR), Via Adigetto 11, un'associazione che assume la denominazione di "Scambi sul Mercato". È indipendente, apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, la sua durata è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

ART.2


SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico la cui attività è espressione di partecipazione e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi in particolare di coloro che operano nel mondo dell'impresa e del lavoro, intrattenendo rapporti commerciali in Italia e all'estero.

A tal fine l'Associazione:

1. si propone di studiare, approfondire e divulgare la conoscenza di tutte le questioni e problematiche giuridiche, economiche, fiscali, tecnologiche, di marketing/comunicazione e comunque delle materie afferenti l'attività imprenditoriale, con particolare riguardo alla commercializzazione di prodotti e servizi in Italia e all'estero;
2. si prefigge altresì di:
 - 2.1. promuovere ed organizzare confronti, tavole rotonde, dibattiti, convegni, workshop, giornate di studio sui temi di cui alla superiore lettera;
 - 2.2. promuovere ed organizzare ricerche, indagini anche statistiche, anche attraverso interviste e questionari da proporre agli operatori di settore, sui temi di cui alla superiore lettera a);
 - 2.3. promuovere, organizzare e divulgare pubblicazioni sia cartacee che attraverso strumenti telematici, anche volte a realizzare momenti di confronto, con tutti gli operatori del settore di cui alla superiore lettera a);
 - 2.4. promuovere, organizzare e realizzare corsi di formazione o incontri formativi anche attraverso strumenti telematici, sui temi di cui alla superiore lettera a);
 - 2.5. promuovere, organizzare e realizzare lo scambio di informazioni tra gli operatori del settore con l'obiettivo di migliorare o comunque incrementare la conoscenza dei mercati e delle problematiche ed opportunità ad esso afferenti.

Nel perseguimento degli scopi sopra enunciati, l'Associazione potrà operare coinvolgendo sia soggetti privati, (quali, a mero titolo esemplificativo, imprese, associazioni anche di rappresentanza, fondazioni, centri studio, etc.), sia soggetti pubblici (quali, a mero titolo esemplificativo, istituzioni di promozione delle attività commerciali, camere



3

di commercio, università, accademie, organismi governativi, enti locali, etc.).

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative, ma l'Associazione può compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

ART.3

SOCI

Possono partecipare all'Associazione Scambi sul Mercato **liberi professionisti** o comunque lavoratori autonomi ex art. 2222 e ss. c.c., enti, persone fisiche, aziende, intese siano esse ditte individuali o società commerciali che operano nei settori giuridici, economici, fiscali, del marketing, della comunicazione e delle tecnologie e comunque delle materie connesse al commercio e che si occupino, ciascuno nel proprio ambito, delle problematiche collegate più in generale agli scambi sui mercati.

Gli eventuali soci sono ammessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero in mancanza dell'Assemblea, versando anticipatamente la quota annuale associativa. La qualifica di associato è **personale non trasmissibile per nessun motivo e titolo**. La durata della qualifica di associato è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre. **Tutti i soci godono parimenti del diritto elettorale attivo e passivo, così come le persone fisiche che rappresentino soci enti, sia pubblici che privati.**

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche, associazioni ed enti che ne facciano richiesta scritta.

Sono istituite due categorie di soci: soci fondatori e soci ordinari.

Sono Soci **Fondatori** tutti coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci **Ordinari** tutti coloro che, avendone i requisiti, saranno ammessi dall'Assemblea ovvero dal Consiglio Direttivo se nominato, e che abbiano versato la quota associativa annuale.

L'appartenenza ad una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce:

- a) **il diritto a partecipare a ogni attività associativa;**
- b) **il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;**
- c) **il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo**
- d) **il diritto ad essere eletti alle cariche sociali previste dal presente Statuto;**
- e) **il diritto di voto per ogni deliberazione assunta dall'Assemblea, ivi comprese le deliberazioni inerenti le iniziative da intraprendere.**

Il tutto senza limitazione alcuna.

Gli enti, le associazioni e le fondazioni espleteranno il diritto di partecipazione e di voto attraverso un proprio rappresentante delegato.

La qualità di socio si perde per recesso, mancato versamento della quota annuale, per esclusione con deliberazione da parte del Consiglio Direttivo se nominato ovvero da parte dell'Assemblea a maggioranza assoluta, ogniqualvolta il socio mantenga un contegno tale da danneggiare l'Associazione o in aperto contrasto con i principi ispiratori e le finalità del presente Statuto.

I versamenti a qualsiasi titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. **La quota, o contributo associativo, non è mai rivalutabile e non può essere trasmessa a terzi.**

ART.4

RECESSO E DIMISSIONI

Il recesso della qualità di socio o le dimissioni da eventuali cariche sociali dovranno essere formalizzate attraverso dichiarazione a verbale, se effettuata nel corso di una riunione o assemblea, o per iscritto, anche a mezzo mail o qualsiasi altra forma atta a comunicare l'intenzione del socio ed idonea a certificarne il ricevimento da parte dell'Associazione, al Presidente almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell'anno sociale altrimenti l'adesione all'Associazione si intende rinnovata ad ogni effetto per l'anno sociale successivo.

ART.5

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea
- il Tesoriere
- il Revisore o Sindaco.

Tutte le cariche sociali si intendono onorifiche e non danno di regola luogo a compenso alcuno, fermo il rimborso delle spese necessarie sostenute nello svolgimento del mandato, salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

I componenti degli organi sociali restano in carica **tre** anni e sono rieleggibili.




ART.6

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente:

- presiede il Consiglio Direttivo se nominato dall'Assemblea;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della stessa;
- rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni;
- convoca l'Assemblea dei Soci in assenza del Consiglio Direttivo;



- cura l'attuazione dei mandati del Consiglio Direttivo;
- firma tutte le disposizioni riguardanti incasso e pagamento di somme;

In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.

Il Presidente può delegare terze persone a rappresentarlo per specifici affari, ivi comprese le eventuali operazioni economico-finanziarie.

ART.7

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea può nominare un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di **tre** ed un massimo di **cinque** consiglieri eletti tra i soci aventi diritto che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica **tre** anni salvo decadenza deliberata da un'Assemblea appositamente convocata.

Il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Del Consiglio Direttivo fanno parte sia il Presidente, che il Vicepresidente e fissa la responsabilità di tutti i consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il perseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda la maggioranza dei consiglieri e comunque almeno due volte l'anno per la formulazione ed approvazione del bilancio o rendiconto da sottoporre all'Assemblea e per la formulazione del programma dell'attività e del bilancio previsionale per l'esercizio successivo.

In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) formula i programmi di attività sociali previsti dallo statuto
- b) delibera l'ammissione o l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) redige il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività svolta nell'anno precedente entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- e) formula i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- f) delibera gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- g) redige il regolamento interno;
- h) è facoltà del Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede in altro luogo;
- i) delibera su eventuali compensi e/o rimborsi spese da assegnare
- j) delibera la quota annuale di associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, anche formate da persone estranee al consiglio medesimo. I responsabili delle commissioni possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei propri componenti ed il voto può essere espresso sia in modo palese che segreto.

In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo che non partecipano alle sessioni per tre volte senza giustificare la causa dell'assenza per iscritto, cessano automaticamente le loro funzioni e saranno sostituiti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche in modo telematico, in teleconferenza o con altre forme e strumenti atti a garantire la presenza e la partecipazione.

ART.8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai soci fondatori ed ordinari ed i soci associazioni o enti partecipano attraverso un loro delegato. Il voto viene espresso per alzata di mano o in modo segreto qualora richiesto dai 2/3 dei soci presenti.



Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con i medesimi diritti.

Le deliberazioni adottate in conformità al presente statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- b) può nominare il Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di interventi straordinari sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente;
- d) approva l'eventuale bilancio preventivo, il consuntivo e il rendiconto patrimoniale;
- e) delibera la quota annuale di associazione.
- f) all'Assemblea in assenza del Consiglio Direttivo sono riservate le decisioni di cui alle lettere a), b), e) f), g), h) ed i) l) di cui al precedente articolo 7;
- g) può modificare lo Statuto.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi siano presenti o rappresentati il 50% dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe, attribuibili solo ad altri soci, con il limite di **una** per ogni socio presente. Nell'avviso di convocazione può essere fissata una seconda convocazione anche nello stesso luogo purché non nello stesso giorno della prima convocazione; la seconda convocazione si ritiene regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione.



L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da esporsi presso la sede sociale ovvero da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica indicato dal socio, almeno una settimana prima della data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritenga idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve inoltre essere garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni Assembleari assunte, per i Bilanci ed i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o per esso dal Vicepresidente assistiti da un segretario da questi nominato.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo se nominato, oppure dal Presidente di propria iniziativa o previa richiesta motivata di almeno due quinti dei soci.

Ordinariamente le votazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo vengono effettuate per alzata di mano. La votazione è segreta quando coinvolge interessi personali degli associati o dei componenti degli organi associativi o venga richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

ART.9

IL TESORIERE

Il Tesoriere, eletto tra i soci, è depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione. Egli tiene la cassa e l'elenco aggiornato dei soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo o in mancanza alla Assemblea.

ART.10

REVISORE DEI CONTI

Il revisore dei conti può essere nominato a insindacabile giudizio dell'Assemblea, dura in carica **tre** anni ed è eletto con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo tra i soci o tra professionisti autorizzati.

Il Revisore redige una relazione di presentazione dei bilanci per l'approvazione da parte dell'Assemblea. All'uopo potrà compiere ogni controllo o accertamento ritenuto utile o necessario sui documenti dell'Associazione e verificare all'occorrenza la consistenza della cassa.

Qualora le dimensioni dell'Associazione lo esigano, l'Assemblea potrà eleggere un collegio dei revisori composto di tre membri e due supplenti, designando tra essi il Presidente, ovvero delegare la revisione contabile ad un ente abilitato.

ART.11

PATRIMONIO E BILANCIO

Il Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative
- b) eventuali contributi pubblici o privati
- c) proventi delle manifestazioni e della gestione dell'Associazione
- d) donazioni e lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici, italiani o stranieri, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- e) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
- f) avanzi derivanti dai risultati di gestione.

L'eventuale avanzo di gestione non potrà mai essere distribuito direttamente o indirettamente tra i soci e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo o l'Assemblea riterranno più opportune, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART.12

RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo o, in mancanza di questo, il Presidente deve sottoporre all'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno il Rendiconto consuntivo della gestione economica e finanziaria dell'anno precedente corredato da tutti i documenti giustificativi. La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo o in assenza al Presidente il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta assembleare di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

ART.13

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART .14

LIBRI CONTABILI E ASSOCIATIVI



Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- libro dei Soci;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci.

ART.15

OSSERVANZA DELLO STATUTO

Chiunque non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento Interno o le disposizioni del Consiglio Direttivo se nominato, o le deliberazioni dell'Assemblea, si rende responsabile di infrazione disciplinare e, in caso di particolare



gravità, può incorrere nell'esclusione dall'Associazione su delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo se nominato.

ART. 16

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del o dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente, procederanno alla liquidazione dell'Associazione con le modalità di seguito indicate. **In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge n.662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa.**

ART. 17

VARIE


Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

ART. 18

FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza dello svolgimento dei rapporti associativi, sarà devoluta esclusivamente alla cognizione del Tribunale di Verona.

Verona 15.3.2018


Francesco Misica
Michele
Giovanni
Dionisio
Lamberti